Newsletter n. 32/2025 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. **Corte giust. UE, grande sezione, 1 agosto 2025, C-544/23 – *T.T., BAJI Trans s.r.o. / Národný inšpektorát práce,* il principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole si estende anche a una sanzione qualificata come amministrativa nel diritto nazionale quando essa è di natura penale ai sensi del diritto dell'Unione.**

Corte costituzionale

2. **Corte cost., 24 luglio 2025, n. 123, se il reato connesso diventa procedibile a querela, anche gli atti persecutori tornano procedibili a querela.**

Corte di cassazione

3. **Cass. civ, sez. un., 24 luglio 2025, n. 21156, sulla giurisdizione in materia di risoluzione di una convenzione avente ad oggetto la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

4. **Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6894, sulla nullità di una convenzione che assegna ad un comune un canone per la concessione a edificare una centralina idroelettrica;**

5. **Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2025, n. 6880, procedure di affidamento del servizio pubblico ferroviario: obbligo di preinformazione e certificato di sicurezza unico;**

6. **Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2025, n. 6558, sul risarcimento del danno da tardiva esecuzione del giudicato;**

7. **Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6487, sulla *vicinitas* e sull'illegittimità di un titolo unico per intervento di cambio di destinazione d'uso per la realizzazione di una casa di commiato;**

8. **Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6484, sulla conversione dell'azione di annullamento in azione sull'accertamento dell'illegittimità dell'atto in ipotesi di intervenuta autotutela;**

9. **Cons. Stato, sez. IV, 21 luglio 2025, n. 6430, giudizio discrezionale in tema di individuazione del sito di interesse nazionale;**

10. **Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2025, n. 6337, sul principio del risultato nel codice dei contratti pubblici;**

11. **C.g.a., sez. giur., 8 settembre 2025, n. 253, l'acquisizione dell'immobile occupato *sine titulo*, ai sensi dell'art. 42-*bis*, d.P.R. n. 327/2001, costituisce una obbligazione facoltativa;**

12. **C.g.a., sez. giur., 1° settembre 2025, n. 693, precisazioni sul divieto di integrazione postuma della motivazione in caso di provvedimenti discrezionali;**

13. **C.g.a., sez. giur., 25 agosto 2025, n. 675, la destinazione a verde pubblico attrezzato comporta l'imposizione di un vincolo di natura espropriativa;**

14. **T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 4 settembre 2025, n. 796, sulla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto su strada per perdita del requisito dell'onorabilità;**

15. **T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 18 luglio 2025, n. 2732, alla Corte di giustizia UE un quesito interpretativo in tema di aiuti alle imprese in difficoltà;**

16. **T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 17 luglio 2025, n. 1298, risvolti applicativi in tema di principi di risultato e di equivalenza;**

17. **T.a.r. per la Calabria, sez. I, 4 luglio 2025, n. 1176, sulla sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia;**

18. **T.a.r. per il Lazio, sez. III, 23 giugno 2025, n. 12331, V.I.A. ed esclusione del silenzio-assenso orizzontale su atto di concerto del Ministero della cultura.**

Normativa e altre attività di interesse

19. **Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. (in G.U., serie generale n. 223 del 25 settembre 2025);**

20. **Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135 – Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione (in G.U., serie generale n. 223 del 25 settembre 2025);**

21. **Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134 – Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in G.U., serie generale n. 223 del 25 settembre 2025).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Il principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole si estende anche a una sanzione qualificata come amministrativa nel diritto nazionale quando essa è di natura penale ai sensi del diritto dell'Unione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 1 agosto 2025, C-544/23 – *T.T., BAJI Trans s.r.o. / Národný inšpektorát práce.*

L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell'Unione, ai sensi di tale disposizione, quando, da un lato, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, infligge una sanzione amministrativa al conducente di un veicolo per violazione, da parte di quest'ultimo, di obblighi imposti da tali regolamenti e, dall'altro, si avvale, successivamente, della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, paragrafo 2, di quest'ultimo regolamento, di esonerare dall'osservanza di tali obblighi taluni veicoli adibiti al trasporto su strada.

L'articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che:
- esso può applicarsi a una sanzione amministrativa, di natura penale, inflitta sulla base di una norma che, successivamente all'adozione di tale sanzione, è stata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata, purché tale modifica rifletta un mutamento di posizione sulla qualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o sulla pena da applicare.
- un giudice, investito di un ricorso per cassazione avverso una decisione giurisdizionale che ha respinto il ricorso proposto avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura penale e rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, in linea di principio, è tenuto ad applicare una normativa nazionale più favorevole alla persona condannata, che è entrata in vigore dopo la pronuncia di tale decisione giurisdizionale, a prescindere dal fatto che quest'ultima sia considerata definitiva nel diritto nazionale.

Corte costituzionale

(2)

Se il reato connesso diventa procedibile a querela, anche gli atti persecutori tornano procedibili a querela.

Corte costituzionale, 24 luglio 2025, n. 123 – Pres. Amoroso, Red. Viganò

È incostituzionale l'art. 85, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134,

recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-*bis* del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, comma 2, numero 1), c.p. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta ufficiale.

Corte di cassazione

(3)

Sulla giurisdizione in materia di risoluzione di una convenzione avente ad oggetto la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21156 – Pres. Cassano, Est. Graziosi

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui, ove il comune, avvalendosi di una clausola risolutiva inserita in una convenzione avente ad oggetto la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico, receda dal contratto, rispettivamente la società contesti la clausola risolutiva in questione ed il comune pretenda il rilascio delle aree.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(4)

Sulla nullità di una convenzione che assegna ad un comune un canone per la concessione a edificare una centralina idroelettrica.

Consiglio di Stato, sezione IV, 4 agosto 2025, n. 6894 – Pres. ff. Gambato Spisani, Est. Loria

È nullo un accordo procedimentale, stipulato ai sensi dell'art. 11, legge 7 agosto 1990, n. 241, tra un comune e una società operante nel settore della produzione elettrica, che contempla la corresponsione di un canone annuo in favore del comune per la realizzazione di un impianto idroelettrico, non potendosi applicare a detto accordo, *ratione temporis*, la norma di cui all'art. 1, comma 953, della l. 145 del 2018, che ha introdotto una sanatoria generalizzata per le pattuizioni di carattere patrimoniale intervenute tra gli operatori del settore dell'energia elettrica e gli enti locali "sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010".
Le compensazioni richieste dagli enti locali per il rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non possano avere carattere meramente patrimoniale o di corrispettivo monetario, potendo essere richieste soltanto misure di carattere ambientale e territoriale, ossia volte al recupero dei valori ambientali eventualmente compromessi per via della realizzazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili; donde la nullità delle convenzioni che prevedono corrispettivi economici.
L'azione di nullità proposta relativamente alle clausole di un accordo *ex* art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, *ex* art. 133 comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. ed avente una valenza puramente ed esclusivamente economica, non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 31 comma 4 c.p.a., bensì all'art. 1422 c.c., secondo il quale l'azione di nullità non è soggetta a prescrizione.

(5)

Procedure di affidamento del servizio pubblico ferroviario: obbligo di preinformazione e certificato di sicurezza unico.

Consiglio di Stato, sezione VI, 4 agosto 2025, n. 6880 – Pres. Montedoro, Est. Caponigro

La finalità della preinformazione prevista dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, è quella di favorire lo svolgimento di una effettiva concorrenza, pertanto, qualora gli elementi essenziali del contratto che la stazione appaltante ha l'intenzione di aggiudicare, soprattutto in caso di elevata complessità tecnica e finanziaria, subiscano significative modificazioni, l'obbligo di «rettifica al più presto», di cui all'art. 7, comma 2, deve intendersi nel senso che la pubblicazione delle nuove informazioni deve essere effettuata in un termine ragionevole, affinché le imprese del settore possano essere pronte per la gara.
Il certificato di sicurezza unico delle imprese ferroviarie è disciplinato più in relazione ad un servizio effettivamente e concretamente da svolgere e sulla sua puntuale organizzazione, dovendo tenere conto di una serie di informazioni minime essenziali, che non in relazione ad un ipotetico servizio da svolgere, sicché esso va richiesto per l'esecuzione del servizio.
A fronte di requisiti di partecipazione particolarmente elevati (nella specie, l'avere svolto complessivamente in un periodo servizi di trasporto pubblico di persone per un volume non inferiore a 8 milioni di chilometri), come tali lesivi della concorrenza del micromercato e del *favor partecipationis*, non rileva la possibilità che l'impresa sfornita del requisito possa concorrere in raggruppamento temporaneo di imprese o ricorrendo all'avvalimento, trattandosi di scelte discrezionali che richiedono il concorso di volontà delle altre imprese.

(6)

Sul risarcimento del danno da tardiva esecuzione del giudicato.

Consiglio di Stato, sezione IV, 23 luglio 2025, n. 6558 – Pres. Neri, Est. Arrivi

Al danno da ritardo nell'esecuzione di un giudicato che riconosca alla parte privata la spettanza di un'utilità sostanziale, consistente nella conservazione della destinazione residenziale del terreno, inscalfibile dalla successiva attività pianificatoria del comune, pena la violazione del giudicato stesso, non possono essere applicati i principi elaborati in materia di risarcibilità del danno da ritardo ex art. 2-*bis* della l. n. 241 del 1990 (in particolare, la prova della spettanza del bene della vita richiesto); infatti, la spettanza del bene della vita è ormai attestata dal giudicato, sicché l'intempestiva attribuzione del bene in questione, mediante la riedizione del potere di pianificazione urbanistica, integra un danno ingiusto suscettibile di risarcimento.

(7)

Sulla *vicinitas* e sull'illegittimità di un titolo unico per intervento di cambio di destinazione d'uso per la realizzazione di una casa di commiato.

Consiglio di Stato, sezione IV, 22 luglio 2025, n. 6487 – Pres. Carbone, Est. Carpino

Il criterio della *vicinitas*, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato.

In motivazione il Consiglio di Stato ha dunque precisato, in applicazione dei principi elaborati da Ad. plen. n. 22 del 2021 (già oggetto della News UM n. 94 del 23 dicembre 2021), che nel giudizio occorre specificare - con riferimento alla situazione concreta e fattuale - in quale misura e con quali modalità il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale.

Laddove la normativa regionale – nel prevedere che la localizzazione delle "case di commiato" debba trovare sede negli strumenti urbanistici – detti anche una disciplina transitoria – immediatamente applicabile – mediante l'individuazione di determinati criteri consistenti (oltre che nell'individuazione delle zone, nell'esclusione da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi, nella garanzia di un'adeguata riservatezza, accessibilità e disponibilità di spazi di sosta) anche nella compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività dell'area, è illegittimo il titolo unico che contrasti con detta disciplina, non rilevando il mancato adeguamento dei regolamenti comunali.

(8)

Sulla conversione dell'azione di annullamento in azione sull'accertamento dell'illegittimità dell'atto in ipotesi di intervenuta autotutela.

Consiglio di Stato, sezione IV, 22 luglio 2025, n. 6484 – Pres. Carbone, Est. Arrivi

Deve ritenersi sussistente la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento di un atto di diffida derivante, non già dall'intervenuta ottemperanza, ma dal successivo atto di ritiro della stessa, a condizione di interpretare e qualificare tale atto come annullamento d'ufficio, ovvero di esercizio di un potere di secondo grado, finalizzato a rimuovere l'atto (illegittimo) in precedenza adottato.

Alla qualificazione dell'atto di ritiro della diffida adottato dall'amministrazione - nella fattispecie l'ARPA - come atto di autotutela consegue la conversione dell'azione di annullamento, *ex* art. 32, co. 2, c.p.a., in azione sull'accertamento dell'illegittimità dell'atto di ritiro, nella parte in cui, pur eliminando la precedente diffida, ne conferma la legittimità, sussistendo un interesse ad accertare tale illegittimità, non solo ai fini risarcitori, ma anche conformativi della futura attività ispettiva. La fondatezza di detta azione è resa manifesta dall'intervenuto atto di autotutela.

(9)

Giudizio discrezionale in tema di individuazione del sito di interesse nazionale.

Consiglio di Stato, sezione IV, 21 luglio 2025, n. 6430 – Pres. Carbone, Est. Spisani

L'individuazione di un'area nel sito di interesse nazionale (SIN) avviene sulla base di presupposti inerenti la pericolosità degli inquinanti presenti nonché sulla base dell'impatto ambientale in termini di rischio sanitario ed ecologico e richiede adeguata motivazione, trattandosi di apprezzamento discrezionale che non è sindacabile dal giudice amministrativo se non nei soli casi di esiti manifestamente illogici o contrari ai fatti accertati.

(10)

Sul principio del risultato nel codice dei contratti pubblici.

Consiglio di Stato, sezione VI, 18 luglio 2025, n. 6337 – Pres. Simonetti, Est. Vitale

In base al principio del risultato, la stazione appaltante è tenuta a verificare, già in sede di gara, che i veicoli - offerti per l'esecuzione dell'appalto di trasporto di alunni con disabilità – siano idonei a rispettare i requisiti tecnici minimi fissati dal capitolato; infatti, l'affidamento della commessa e l'esecuzione del contratto devono essere funzionali al raggiungimento degli interessi pubblici che la commessa mira a soddisfare e il principio del risultato deve senz'altro essere inteso in tale ottica.

(11)

L'acquisizione dell'immobile occupato *sine titulo*, ai sensi dell'art. 42 *bis*, d.P.R. n. 327/2001, costituisce una obbligazione facoltativa.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, ordinanza 8 settembre 2025, n. 253 – Pres. de Francisco, Est. Pizzi

L'obbligo di restituzione al proprietario, previa rimessa in pristino, di un immobile detenuto e trasformato da una pubblica amministrazione senza averlo legittimamente espropriato, ma con facoltà di acquisirlo *ex nunc* in base all'art. 42-*bis*, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 qualora sussistano preminenti esigenze di interesse pubblico, si configura sotto il profilo dogmatico, come una "obbligazione facoltativa" (una *res in obligatione*, *duae autem* in *facultate solutionis*).

(12)

Precisazioni sul divieto di integrazione postuma della motivazione in caso di provvedimenti discrezionali.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 1 settembre 2025, n. 693 – Pres. Giovagnoli, Est. Francola

Nell'esaminare un'istanza di sanatoria ai sensi della l. n. 724/1994 e della l.reg. Sicilia n. 37/1985, la Soprintendenza conduce un sindacato di compatibilità delle opere edilizie rispetto al vincolo esistente sul territorio che, richiedendo valutazioni tecnico-discrezionali, deve estrinsecarsi in una motivazione completa ed esplicativa delle ragioni della decisione. Ne consegue che il difetto di motivazione integra un vizio sostanziale della funzione e non una mera insufficienza giustificativo-formale della decisione, insuscettibile di integrazione postuma in sede giudiziale, mediante scritti difensivi.

(13)

La destinazione a verde pubblico attrezzato comporta l'imposizione di un vincolo di natura espropriativa.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 25 agosto 2025, n. 675 – Pres. de Francisco, Est. Pizzi

La destinazione urbanistica di verde pubblico attrezzato impressa ad un terreno di proprietà privata costituisce un vincolo di natura espropriativa, consentendo la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica.

(14)

Sulla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto su strada per perdita del requisito dell'onorabilità.

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, 4 settembre 2025, n. 796 – Pres. Gabbricci, Est. Fede

L'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1071/2009 rimette agli Stati membri la disciplina delle condizioni al ricorrere delle quali si perde il requisito dell'onorabilità, necessario per svolgere la professione di trasporto su strada, limitandosi a individuare delle ipotesi nelle quali, in presenza di determinate condanne penali o sanzioni, la perdita dell'onorabilità deve essere necessariamente ravvisata. Il paragrafo 2, lett. a, dell'atto regolamentare impone di effettuare, con apposito procedimento, una valutazione discrezionale sulla proporzionalità dell'effetto della perdita dell'onorabilità, nella sola ipotesi di inflizione di "una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all'allegato IV"; mentre per le altre ipotesi che gli Stati membri decidano di prevedere, come l'interdittiva antimafia, gli stessi possono stabilire che la perdita dell'onorabilità sia un effetto vincolato, e non il frutto di una valutazione discrezionale dell'amministrazione.

(15)

Alla Corte di giustizia UE un quesito interpretativo in tema di aiuti alle imprese in difficoltà.

T.a.r. per la Lombardia, sezione I, ordinanza 18 luglio 2025, n. 2732 – Pres. Vinciguerra, Est. Di Mario

Va rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea il seguente quesito: se l'art. 107, comma 3, lettera c) del TFUE e gli orientamenti sugli aiuti alle imprese in difficoltà correttamente interpretati ostano ad una normativa nazionale come quella che prevede l'esclusione delle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 dall'accesso alle agevolazioni previste per le imprese ad alto consumo di energia elettrica dall'art. 3 del decreto-legge 29 settembre 2023,

n. 131 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 79 del 17 settembre 2025.

(16)

Risvolti applicativi in tema di principi di risultato e di equivalenza.

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 17 luglio 2025, n. 1298 – Pres. Durante, Est. Ferrari

L'importanza del risultato nella disciplina dell'attività dell'amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista di frizione rispetto al principio di legalità, atteso che il significato attribuito alla nozione di risultato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione. L'applicazione del principio del risultato conduce a ritenere che la migliore offerta sia quella che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi richiesti.
Il principio di equivalenza attribuisce alla stazione appaltante la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta e presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte.

(17)

Sulla sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia.

T.a.r. per la Calabria, sezione I, 4 luglio 2025, n. 1176 – Pres. f.f. ed Est. Levato

Sebbene l'articolo 10 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non preveda alcun termine di durata per la sospensione, statuendo soltanto che le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata, il precetto deve tuttavia essere interpretato in aderenza ai principi desumibili dall'art. 21-*quater*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che circoscrive la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi ad una durata predeterminata, commisurata al tempo strettamente necessario a soddisfare gli interessi pubblici perseguiti e, comunque, non superiore ai termini previsti per l'esercizio del potere di annullamento disciplinato dall'art. 21-*nonies*, di cui il potere sospensivo costituisce proiezione cautelare.
Qualora la sospensione del titolo abilitativo sia disposta per una durata pari all'efficacia quinquennale della licenza di caccia, il provvedimento assume la connotazione giuridica di una revoca dell'autorizzazione, la quale esige la sussistenza di specifici presupposti fattuali e giuridici, rispetto ai quali si impone una distinta valutazione dell'amministrazione procedente.

(18)

V.I.A. ed esclusione del silenzio-assenso orizzontale su atto di concerto del Ministero della cultura.

T.a.r. per il Lazio, sezione III, 23 giugno 2025, n. 12331 – Pres. Stanizzi, Est. Savi

Al concerto del Ministero della cultura previsto dalla disciplina in materia di V.I.A. di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente) non è applicabile il silenzio-assenso orizzontale di cui all'art.

17-*bis* della legge 8 agosto 1990, n. 241, trattandosi di procedimento in cui le disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

Normativa e altre novità di interesse

(19)

Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. (in G.U., serie generale n. 223 del 25 settembre 2025);

(20)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135 – Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione (in G.U., serie generale n. 223 del 25 settembre 2025);

(21)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134 – Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in G.U., serie generale n. 223 del 25 settembre 2025).